



A.N.AC.

Autorità Nazionale Anticorruzione



*Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi
infrastrutturali e di sicurezza connessi alla Presidenza italiana
del Gruppo dei paesi più industrializzati*

**PROTOCOLLO DI AZIONE E DI VIGILANZA COLLABORATIVA CON IL
COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI
INTERVENTI INFRASTRUTTURALI E DI SICUREZZA CONNESSI ALLA
PRESIDENZA ITALIANA DEL GRUPPO DEI PAESI PIU' INDUSTRIALIZZATI**

PREMESSO CHE:

- l'art. 19 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 ha ridefinito le funzioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) stabilendo, tra l'altro, al comma 2, che sono trasferiti alla medesima Autorità anche "i compiti e le funzioni svolti dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" di cui all'art. 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163;
- l'art. 213 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice) dispone che l'Autorità vigila sui contratti pubblici, anche di interesse regionale, di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali, nonché, nei limiti stabiliti dal medesimo decreto legislativo, sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture esclusi dal suo ambito di applicazione, al fine di garantire l'osservanza dei principi di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 50/2016 e, segnatamente, il rispetto dei principi di correttezza e trasparenza delle procedure di scelta del contraente, di tutela delle piccole e medie imprese attraverso adeguata suddivisione degli affidamenti in lotti funzionali e di economica ed efficiente esecuzione dei contratti, nonché il rispetto delle regole della concorrenza nelle singole procedure di gara;
- l'art. 4 del Regolamento in materia di attività di vigilanza e di accertamenti ispettivi dell'Autorità, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014, dispone che le stazioni appaltanti possono chiedere all'Autorità di svolgere un'attività di vigilanza, anche preventiva, finalizzata a verificare la conformità degli atti di gara alla normativa di settore, all'individuazione di clausole e condizioni idonee a prevenire tentativi di infiltrazione criminale, nonché al monitoraggio dello svolgimento della procedura di gara e dell'esecuzione dell'appalto;
- il medesimo art. 4 del citato Regolamento in materia di attività di vigilanza e di accertamenti ispettivi dell'Autorità individua, ai commi 2 e 3, specifici presupposti per l'attivazione della vigilanza collaborativa che, in quanto forma particolare di verifica di carattere prevalentemente preventivo, per essere esercitata efficacemente, non può rivolgersi alla totalità degli appalti indetti da una stazione appaltante, ma deve incentrarsi su particolari specifici casi ad alto rischio di corruzione;
- l'attività di vigilanza esercitata ai sensi dell'art. 4 del citato Regolamento è volta a rafforzare ed assicurare la correttezza e la trasparenza delle procedure di affidamento poste in essere dalle stazioni

appaltanti, a ridurre il rischio di contenzioso in corso di esecuzione, con efficacia dissuasiva di ulteriori condotte corruttive o comunque contrastanti con le disposizioni di settore;

- il Regolamento di vigilanza, ai commi 2 e 3 sopra richiamati, individua quattro ipotesi in cui la vigilanza collaborativa può essere richiesta dalle stazioni appaltanti: a) programmi straordinari di interventi in occasione di grandi eventi di carattere sportivo, religioso, culturale o a contenuto economico ovvero a seguito di calamità naturali; b) programmi di interventi realizzati mediante investimenti di fondi comunitari; c) contratti di lavori, servizi e forniture di notevole rilevanza economica e/o che abbiano impatto sull'intero territorio nazionale, nonché interventi di realizzazione di grandi infrastrutture strategiche; d) procedure di approvvigionamento di beni e servizi svolte da centrali di committenza o da altri soggetti aggregatori.

CONSIDERATO CHE

- con d.p.r. del 5 gennaio 2017 ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 il Prefetto Riccardo Carpino è stato nominato per il periodo di un anno rinnovabile, Commissario Straordinario del Governo per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e di sicurezza connessi alla Presidenza Italiana del gruppo dei Paesi più industrializzati;

- il Commissario Straordinario deve provvedere alla definizione, progettazione e predisposizione di tutte le iniziative finalizzate alla realizzazione e adeguamento delle infrastrutture, necessarie e strumentali allo svolgimento degli eventi connessi alla Presidenza Italiana del Gruppo dei Paesi più industrializzati, nonché alla definizione progettazione e predisposizione degli apparati e delle dotazioni necessarie strumentali ad assicurare la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica per i suddetti eventi, nonché al conseguimento della disponibilità di beni servizi e forniture necessari e strumentali ai richiamati interventi;

- in data 18 gennaio 2017, il Commissario Straordinario del Governo per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e di sicurezza connessi alla Presidenza Italiana del gruppo dei Paesi più industrializzati ha inoltrato all'ANAC la richiesta di attivazione di vigilanza collaborativa;

- la richiesta è stata successivamente integrata con nota acquisita in data 17 febbraio 2017, con cui si chiarisce che le procedure di aggiudicazione saranno espletate dal Commissario stesso, con il supporto tecnico e amministrativo, anche per le attività di cui all'art. 24 comma 1 del d.lgs. n. 50/2015, del Provveditorato interregionale delle Opere Pubbliche Sicilia-Calabria;

- è già stato sottoscritto un Protocollo di vigilanza collaborativa con la delegazione per la Presidenza Italiana del G7 in data 4 agosto, che ha ad oggetto gli interventi funzionali alla sola organizzazione degli aspetti logistici e protocollari;

- l'Autorità ritiene, pertanto, di avviare un'attività di vigilanza collaborativa ai sensi del comma 2 lettera a) dell'art. 4 del Regolamento di vigilanza;

TUTTO QUANTO PREMESSO

l'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito anche "l'Autorità") nella persona del suo Presidente, Raffaele Cantone

E

il Commissario Straordinario per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e di sicurezza connessi alla Presidenza Italiana del Gruppo dei Paesi più industrializzati (di seguito anche “Commissario Straordinario”), nella persona del Prefetto Riccardo Carpino

sottoscrivono il presente

PROTOCOLLO DI AZIONE

Articolo 1 (Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di azione.

Articolo 2 (Finalità)

1. Il presente Protocollo disciplina lo svolgimento dell'attività di vigilanza collaborativa preventiva, come meglio indicato nei successivi articoli, finalizzata a verificare la conformità degli atti di gara alla normativa di settore, all'individuazione di clausole e condizioni idonee a prevenire tentativi di infiltrazione criminale, nonché al monitoraggio dello svolgimento della procedura di gara e dell'esecuzione dell'appalto.

2. Il procedimento di verifica preventiva di cui al presente Protocollo si svolgerà secondo modalità e termini temporali il più possibile celeri e comunque coerenti con il fine di assicurare la tempestiva attivazione delle procedure e dei connessi adempimenti.

Articolo 3 (Oggetto)

1. L'attività che l'Autorità porrà in essere avrà ad oggetto gli appalti per l'affidamento dei lavori di rifacimento di tratti delle strade urbane di Taormina e dell'autostrada A18 che saranno aggiudicati dal Commissario Straordinario, in quanto già individuati come necessari per il buon esito della Presidenza Italiana del G7.

2. Il Commissario Straordinario si impegna ad inserire, al momento della predisposizione, nella documentazione di gara e/o contrattuale relativa a ciascun affidamento posto in essere le seguenti clausole :

2.1. clausole e condizioni che agevolino lo svolgimento dei controlli sugli interventi di cui al precedente comma 1, nonché a richiamare espressamente nei suddetti Accordi il presente Protocollo, al fine di consentire l'espletamento dell'attività di vigilanza collaborativa attraverso verifiche preventive da effettuarsi, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento di vigilanza dell'Autorità, sugli atti connessi alle procedure di gara degli interventi in questione;

2.2. la seguente clausola: «La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 del codice civile nel caso in cui, nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata applicata misura cautelare personale o sia stato disposto il rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, , 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale» .

Resta ferma la facoltà del Commissario Straordinario di introdurre la suddetta clausola anche in accordi contrattuali ulteriori ed anche al di fuori delle ipotesi di affidamento di contratti pubblici.

Articolo 4

(Procedimento di verifica)

1. Formano oggetto di verifica preventiva i seguenti documenti:

a) determina a contrarre;

b) i seguenti atti della procedura di affidamento:

- bandi di gara o lettere di invito o inviti a presentare offerta nel caso di procedura negoziata;
- disciplinari di gara;
- capitolati;
- schemi di contratto;
- provvedimenti di nomina dei commissari e di costituzione della commissione giudicatrice;
- verbali del subprocedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse;
- provvedimenti di aggiudicazione, provvisoria e definitiva;

c) i seguenti atti della fase di esecuzione dei contratti:

- atti finalizzati alla conclusione di accordi bonari e contratti di transazione di cui agli articoli 240 e 239 del Codice;
- proposte/atti di risoluzione contrattuale o altri atti in autotutela
- sospensioni contrattuali;
- riscontrate violazioni del protocollo di legalità, ove sottoscritto;
- riscontrati gravi inadempimenti e gravi ritardi ascrivibili a responsabilità dell'appaltatore e provvedimenti conseguentemente assunti dall'amministrazione (applicazioni di penali, segnalazioni, escussione della cauzione, esecuzione in danno, eventuale risoluzione e modalità di affidamento della prestazione residua ad altro operatore).

2. L'Autorità si riserva, comunque, la facoltà di richiedere ulteriore documentazione ritenuta utile e/o necessaria ai fini del corretto svolgimento dell'attività collaborativa.

Articolo 5

(Ulteriori forme di collaborazione)

1. Il Commissario Straordinario, anche al di fuori delle casistiche individuate nel presente Protocollo di Azione, in presenza di ricorrenti indici di elevato rischio corruttivo può promuovere verifica preventiva di documentazione e atti di gara o eventuali fasi della procedura di gara o dell'esecuzione dell'appalto, richiedendo l'intervento diretto, anche ispettivo, dell'Autorità.

Articolo 6

(Procedimento di vigilanza collaborativa)

1. Il procedimento di verifica si articola secondo le seguenti modalità:

I. gli atti di cui al precedente articolo 4 sono trasmessi all'Autorità preventivamente alla loro formale adozione da parte del Commissario Straordinario o della Stazione appaltante;

II. a seguito della trasmissione l'Autorità esprime un parere, anche formulando eventuali osservazioni;

III. in particolare, qualora si individuino irregolarità o non conformità alle vigenti disposizioni normative o alle pronunce dell'Autorità, l'ANAC formula un rilievo motivato e lo trasmette al Commissario Straordinario ed alla Stazione appaltante.

In tale ipotesi, il Commissario Straordinario:

a. se ritiene fondato il rilievo, vi si adegua, modificando o sostituendo l'atto in conformità al rilievo stesso, inviando altresì copia del documento in tal senso rettificato;

b. se, invece, non ritiene fondato il rilievo, presenta le proprie controdeduzioni all'Autorità e assume gli atti di propria competenza.

Articolo 7

(Durata)

1. Il presente Protocollo ha durata fino al 31 dicembre 2017.

Articolo 8

(Verifica intermedia)

1. L'Autorità e il Commissario Straordinario, ove necessario, procederanno, con cadenza semestrale, a verifiche dell'efficacia delle attività poste in essere, anche al fine di provvedere all'aggiornamento o adeguamento dell'oggetto della collaborazione.

Articolo 9

(Prerogative del Commissario Straordinario del Governo per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e di sicurezza connessi alla Presidenza Italiana del Gruppo dei Paesi più industrializzati)

1. Le attività svolte dall'Autorità nell'ambito della vigilanza collaborativa disciplinata dal presente Protocollo di Azione non costituiscono né determinano ingerenza nella fase decisoria che rimane prerogativa esclusiva del Commissario Straordinario, né in alcun modo ne possono limitare la responsabilità in merito. Restano, pertanto, fermi i poteri di vigilanza, segnalazione e sanzionatori istituzionalmente attribuiti all'ANAC.

Roma, li 21 febbraio 2017

Il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

Il Commissario Straordinario del Governo

Raffaele Cantone

Riccardo Carpio